



# Diritti&Lavoro

a cura di **Carlo Pareto**

## Scuola, per i lavoratori precari domanda di disoccupazione all'Inps

**A**nche per l'anno scolastico appena iniziato 2010/2011 i lavoratori precari della scuola (personale docente, educativo, tecnico, ausiliario e amministrativo) in possesso dei requisiti previsti potranno accedere all'indennità di disoccupazione (circ. Inps n.125/09). Per beneficiare della relativa prestazione economica, il lavoratore deve tassativamente sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. La domanda deve essere presentata direttamente alla struttura decentrata Inps di residenza del lavoratore. Una copia della stessa deve essere consegnata alla scuola dove è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2009/2010. Il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca provvederà a trasmettere all'Istituto l'elenco dei potenziali beneficiari per l'anno scolastico 2010/11, sulla base della convenzione del 5 agosto 2009 intercorsa tra ministero del Lavoro, Miur ed Inps e del relativo addendum, siglato il 2 settembre 2010. Per inoltrare l'istanza di cui si tratta il personale deve avere in particolare conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009 o nell'anno scolastico 2009/10, la nomina a tempo determinato di durata annuale o almeno sino al termine delle attività didattiche o, avere ottenuto, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, e deve altresì trovarsi nella condizione di non poter ricevere, per l'anno scolastico 2010-2011, un'analogo tipologia di contratto. La convenzione ha una durata triennale e sarà estesa automaticamente alle graduatorie prioritarie per il 2010/11 e alla loro eventuale integrazione. Per ogni opportunità si riepilogano le procedure necessarie per avanzare la richiesta di disoccupazione a requisiti ordinari una volta scaduto il contratto di lavoro. Naturalmente chi non ha titolo a ricevere questa indennità potrà utilizzare quella a requisiti ridotti le cui istanze si consegnano da gennaio a marzo del-

l'anno successivo. Per poter essere ammessi a fruire dell'indennità numeraria di disoccupazione a requisiti ordinari è necessario: avere un'anzianità assicurativa obbligatoria per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di cessazione dal lavoro (ciò significa che si deve avere almeno un contributo versato, corrispondente ad un giorno o ad una settimana, nel periodo antecedente i due anni che precedono la data di fine rapporto. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2010; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2008; avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di interruzione dell'ultimo rapporto di lavoro (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività). Esempio: ultimo rapporto di lavoro concluso il 30 giugno 2010; nel biennio 1° luglio 2008 - 30 giugno 2010 devono risultare accreditati sulla propria posizione assicurativa almeno 52 contributi settimanali. La domanda va trasmessa entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché il trattamento economico decorre: dall'8° giorno dal licenziamento, se la richiesta è stata inoltrata entro i primi 7 giorni e dal 5° giorno successivo alla presentazione della istanza negli altri casi. L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni), salvo l'eventuale intermittenza prefigurata dalla convenzione con l'Inps se regolarmente confermata per ogni prossimo anno scolastico. Essa è erogata nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi, della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la risoluzione del contratto di lavoro. Il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione ordinaria decade sia nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni (eventualmente dopo tale

impiego lavorativo subordinato è possibile trasmettere una nuova richiesta), che nell'ipotesi di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l'impiego (collaborazione occasionale o co.co.co.). In particolare i docenti delle scuole superiori devono prestare attenzione a questa clausola nel caso siano chiamati a svolgere, nei mesi di luglio e agosto, corsi di recupero o scrutini integrativi. Per i corsi di recupero, qualora si svolgano nella scuola di precedente servizio, si tratta di compenso accessorio retribuito con gli appositi finanziamenti o con le risorse del Fondo d'Istituto e quindi non produce effetti sulla titolarità della prestazione di disoccupazione, mentre eventuali scrutini integrativi prevedono la stipula di un nuovo contratto e quindi occorre verificare attentamente che non si superino i 5 giorni. Recentemente in una apposita nota l'Inps ha risposto ad alcuni quesiti sul trattamento di disoccupazione "ad intermittenza" previsto per i precari inclusi nelle graduatorie prioritarie. Nella comunicazione viene in particolare chiarito che qualora, per effetto di eventuali contratti, non sia ancora stata corrisposta tutta l'indennità di disoccupazione spettante (8/10 mesi) la stessa può essere pagata anche nei mesi di luglio e agosto ed anche oltre il 31/8/2010. E' stato anche specificamente precisato che per le istanze trasmesse dal 1/9/2010 le medesime saranno elaborate una volta che il Miur avrà emanato le disposizioni operative per la costituzione delle nuove graduatorie prioritarie, come stabilito dalla Legge 25/00. Restano invece aperte numerose altre questioni rispetto all'applicabilità della convenzione al Dm 100/09 e a coloro che non sono inclusi nelle graduatorie prioritarie ma hanno comunque periodi di occupazione in costanza del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e sulla validità dei servizi prestati con i contratti regionali ai fini del diritto all'assegno di disoccupazione, sulle quali l'Inps non ha ancora fornito riscontri.